

# DETRAZIONI D'IMPOSTA - DICHIARAZIONE ANNO 2011

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni

Spettabile Università di Modena e Reggio Emilia - **Ufficio Stipendi** (Tel: 059 205 6555 Fax: 059 205 6655)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

codice fiscale \_\_\_\_\_ N. Telefono / Cell. \_\_\_\_\_

Stato civile:  Celibe/Nubile  Coniugato/a  Vedovo/a  Divorziato  Separato/a legalmente ed effettivamente

**CODICE** (rilevabile dal cedolino web - in alto a destra) (es. 12345): \_\_\_\_\_ in qualità di:

Personale docente e Ricercatore

Personale tecnico amministrativo

Collaboratore coordinato e continuativo, Borsista, ecc.

Personale esterno

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità di avere diritto, a decorrere dal \_\_\_/\_\_\_/2011 a norma degli artt. 12 e 13 del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. N. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni, alle seguenti detrazioni:

**A) Detrazioni per LAVORO DIPENDENTE E "ASSIMILATO"** (Art. 13 del T.U.I.R.)  Si  No

**B) Detrazioni per CARICHI DI FAMIGLIA** (Art. 12 del T.U.I.R.)

➔ **Coniuge** a carico, non legalmente ed effettivamente separato  Si  No

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale

➔ **Figli** a carico  Si  No

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	1° figlio	Disabile	Minore di 3 anni	Al 50 %	Al 100 %
			<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>				

Dichiaro di aver diritto alle detrazioni per figli a carico **al 100%** nonostante l'altro genitore non sia a mio carico in quanto, previo accordo con quest'ultimo, sono il genitore col reddito più elevato (da barrare SOLO se si rientra in questa situazione)

➔ **"Altri" familiari** a carico  Si  No

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	% spettanza

*Informativa ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196*

I dati contenuti nel presente modulo sono raccolti da questa Università al fine esclusivo di adempiere a tutti gli obblighi amministrativi, contabili, tributari cui per legge è tenuta. I dati raccolti saranno, in ottemperanza ai predetti obblighi legislativi, trasmessi al Ministero delle Finanze ed ad eventuali altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il sottoscritto **si impegna** a comunicare tempestivamente in corso d'anno eventuali variazioni alla situazione dichiarata.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## AVVERTENZE per la compilazione del modello di dichiarazione delle detrazioni

Sono considerati a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (n.b. *il convivente, ai fini fiscali, non è considerato parte del nucleo familiare*);
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) senza limiti di età anche se non conviventi con il dichiarante o residenti all'estero (art. 12 del Tuir modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 446/97 - C.M. n. 3/E del 9/1/1998). È considerato **portatore di handicap** il figlio riconosciuto tale ai sensi della **legge 5 febbraio 1992 n. 104**;
- ogni altra persona a carico (es. i nipoti, i genitori compresi quelli naturali e adottivi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle ed i nonni) purché conviventi con il dichiarante o percettori di assegni alimentari non stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Per essere considerato a carico il familiare non deve possedere un reddito annuo complessivo superiore a € **2.840,51** al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del raggiungimento del predetto limite di € 2.840,51 non si devono considerare i redditi esenti (es. Borsa per Assegno o Dottorato di ricerca) e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o a imposta sostitutiva. Si devono invece computare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

### FIGLI A CARICO

Il dipendente o collaboratore dovrà indicare la misura percentuale della detrazione di cui può fruire secondo i seguenti criteri:

- in caso di *coniuge a carico* dell'altro, la *detrazione per i figli spetta al 100%* a quest'ultimo;
- se il coniuge non è a carico, la *detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato*. Barrare in quest'ultimo caso l'apposita casella;
- in caso di *separazione legale ed effettiva o di annullamento*, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, *in mancanza di accordo*, al 100% al genitore affidatario;
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza d'accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente separato ovvero se vi sono figli adottivi o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente o effettivamente separato la *detrazione prevista per il coniuge si applica, se più conveniente, al primo figlio* e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. Si sottolinea quindi che la "mancanza del coniuge" che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente separato:

**a)** quando l'altro genitore è deceduto; **b)** quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; **c)** quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente; **d)** quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

Per i **soggetti non residenti** l'art. 1, comma 1324, della Legge n. 296 del 27/12/06 dispone che le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli e altri familiari) di cui all'art. 12 del TUIR, spettano limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, (ma anche per il 2011 ai sensi dell'art. 1 c. 54 della "Legge Finanziaria 2011") a condizione gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo (comprensivo di quelli prodotti fuori del territorio dello Stato) superiore, al lordo degli oneri deducibili, a € 2.840,51, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste è stata individuata dal regolamento adottato dal Dm 149/2007, da cui emerge che ai fini dell'attribuzione delle detrazioni di cui al citato articolo 12 del Tuir:

1. i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo devono attestare le condizioni elencate nelle lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 1 del medesimo regolamento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'articolo 47 del Dpr 445/2000);
2. i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli prima indicati devono attestare le condizioni elencate nell'articolo 1 del regolamento, mediante:
  - a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio (per soggetti non residenti che però vivono in Italia, come, ad esempio, lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l'anno);
  - b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (per i soggetti non residenti che non vivono in Italia);
  - c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine (per i soggetti non residenti che non vivono in Italia).

Si precisa che per i soggetti non residenti che non vivono in Italia di cui al punto 2, le modalità di cui alle lettere b) e c) sono alternative.

### “ALTRI” FAMIGLIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti indicati all'art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati in precedenza, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani e unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti. Qualora l'obbligo di mantenimento faccia capo a più persone, la detrazione va ripartita "pro quota" tra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto.